



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot. 18096 del 26 settembre 2014

**Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962.**

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il Decreto Ministeriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli Organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2013, n. 26324, relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che effettuano attività di controllo



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007;

Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto Ministeriale 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli Organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, concernente "Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2014 n. 529 di rettifica del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2013, n. 26324, relativo a modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007;

Visto l'art. 7 del citato Decreto del Ministro 20 dicembre 2013, n. 15962, il quale prevede che con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari deve stabilire le modalità e termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attività degli Organismi di Controllo;

Considerato che il D.L. n. 91/2014 (c.d. Campolibero), convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014, ha introdotto il provvedimento della diffida applicabile a determinate fattispecie punite con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. n. 689/81 diversa dalla



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

diffida prevista dal Decreto del Ministro n. 15962 del 20 dicembre 2013 che prevede, altresì, l'applicazione della misura della diffida per eventuali inosservanze rilevate dagli Organismi di controllo autorizzati;

Considerato di dover specificare la tipologia di diffida applicabile per le Non Conformità rilevate ai sensi del Decreto del Ministro 20 dicembre 2013, n. 15962;

Ritenuto opportuno garantire un comportamento uniforme tra i diversi Organismi di controllo negli aspetti connessi alla gestione delle non conformità ed in particolare i termini per la riconsegna dei verbali di controllo ispettivo;

Sentite le Regioni e le Province Autonome, le Associazioni di categoria e gli Organismi di controllo;

**DECRETA**

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce le modalità ed i termini per la gestione dei provvedimenti emessi dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori a seguito del rilievo di non conformità riguardanti la produzione biologica, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962, di seguito denominato Decreto.

Art.2

Definizioni

1. **Azione correttiva:** attività intrapresa dall'operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l'operatore individua i tempi e il responsabile dell'attuazione.
2. **Diffida (misura adottata in caso di inosservanza):** la misura applicata dall'Organismo di controllo autorizzato in caso di inosservanza da parte dell'operatore così come prevista dal Decreto.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

3. **Provvedimento:** atto emesso dall'Organismo di controllo a seguito di non conformità rilevate a carico dell'operatore, previste dal Decreto. Riporta, tra l'altro, il codice, la tipologia, una dettagliata descrizione della non conformità, l'indicazione della relativa misura, così come indicato nell'allegato I al Decreto, e la decorrenza dell'applicazione della stessa, nonché il riferimento alla partita e/o lotto di prodotto e/o le attività e/o l'unità produttiva e/o intera azienda. Il provvedimento riporta i termini per la presentazione del ricorso e della proposta di azione correttiva, ove prevista; indica inoltre i termini entro i quali l'Organismo di controllo verifica il rispetto del provvedimento e del trattamento della non conformità.
4. **Ricorso:** richiesta dell'operatore indirizzata all'Organismo di controllo, con l'obiettivo di ottenere la revisione di un provvedimento adottato, come previsto dalla documentazione di sistema.
5. **Trattamento della non conformità:** attività svolta dall'operatore al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme.
6. **Verbale di controllo ispettivo:** il documento (verbale di visita ispettiva o relazione di controllo) che reca le informazioni complete sui risultati della visita ispettiva, comprese le eventuali osservazioni e rilievi di non conformità, redatto dall'ispettore dell'Organismo di controllo e rilasciato immediatamente all'operatore o ad un suo delegato dell'unità operativa, al termine della visita ispettiva.
7. **Verifica del provvedimento e del trattamento:** attività effettuata dall'Organismo di controllo al fine di verificare il rispetto del provvedimento.
8. **Verifica delle azioni correttive:** attività svolta dall'Organismo di controllo al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'operatore.

Art. 3

Verbale di controllo ispettivo

1. I verbali di controllo ispettivo, predisposti a seguito di ogni visita effettuata dal personale ispettivo, controfirmati anche in via telematica dall'operatore o da un suo delegato responsabile dell'unità operativa, sono trasmessi per via telematica dall'ispettore alla sede dell'Organismo di controllo entro il mese successivo a quello di esecuzione delle visite ispettive.
2. Qualora siano state rilevate delle non conformità riconducibili a inosservanze, i verbali di controllo ispettivo sono trasmessi entro 15 giorni dalla visita ispettiva; nel caso siano state rilevate delle non conformità riconducibili a infrazioni e irregolarità entro 3 giorni dalla visita ispettiva.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

3. Una copia dei verbali di controllo ispettivo è consegnata all'operatore o ad un suo delegato responsabile dell'unità produttiva al termine della visita ispettiva.

Art. 4

Gestione delle inosservanze

1. L'Organismo di controllo, qualora sia accertata un'inosservanza, emette e trasmette all'operatore il provvedimento, che prevede la misura della diffida, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

2. Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo nei confronti dell'operatore prevede un termine non superiore ai 60 giorni per il trattamento dell'inosservanza e la presentazione dell'eventuale proposta di azione correttiva.

3. L'Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'inosservanza e valuta, se del caso, l'eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'eventuale azione correttiva l'Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa.

4. In deroga a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'Organismo di controllo prevede, fissandone gli ambiti nella documentazione di sistema, che l'ispettore, se rileva un'inosservanza nel corso della visita ispettiva, la segnala all'operatore e adotta immediatamente la misura della diffida conformemente all'art. 3 comma 3 del Decreto. L'operatore propone e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza. L'ispettore valuta il trattamento dell'inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l'eventuale proposta di azione correttiva formulata dall'operatore. La valutazione dell'efficacia dell'azione correttiva è effettuata alla successiva verifica ispettiva. L'Organismo di controllo riesamina l'attività svolta dall'ispettore, nonché il ripristino della conformità, se l'esito è positivo ne dà evidenza con atto interno, in caso di esito negativo emette un adeguato provvedimento. Il provvedimento è trasmesso all'operatore, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA'E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ispettivo, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione.

Art. 5

Gestione delle irregolarità

1. L'Organismo di controllo, qualora sia accertata una irregolarità, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall'emissione all'operatore che lo attua con immediatezza.
2. Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l'operatore comunica ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attiva l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non è possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà comunicazione all'Organismo di controllo per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.
3. Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo prevede l'obbligo per l'operatore di:
  - a. dare evidenza degli adempimenti previsti al comma 2 del presente articolo;
  - b. presentare proposta di azione correttiva, comprese le eventuali misure accessorie, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
4. L'Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva l'Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA'E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

5. L'Organismo di controllo, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo ed un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

Art. 6

Gestione delle infrazioni

1. L'Organismo di controllo, qualora sia accertata una infrazione, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall'emissione all'operatore che lo attua con immediatezza.

2. La sospensione della certificazione e l'esclusione dell'operatore si applicano dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 2 del presente decreto.

3. Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo prevede l'obbligo per l'operatore di:

- a. dare evidenza degli adempimenti previsti;
- b. in caso di applicazione della misura della sospensione e dell'eventuale misura accessoria, presentare proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

4. L'Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'infrazione e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva l'Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.

5. L'Organismo di controllo, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e l'eventuale certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Art. 7

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dall'art. 9 del Decreto, sono trasmesse dall'Organismo di controllo, per posta elettronica certificata, alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed agli Uffici dell'ICQRF, territorialmente competenti sia per sede operativa sia per sede legale dell'operatore, nonché alle Regioni e Province autonome.
2. Le autorità competenti chiedono, se del caso, integrazioni e/o modifiche e/o formulano osservazioni ai provvedimenti e agli elenchi ricevuti ai sensi dell'art. 9 del Decreto.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli Organismi di controllo adeguano la documentazione di sistema alle disposizioni impartite dal presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, per la successiva approvazione da parte della Direzione generale per il riconoscimento degli Organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore.
2. Gli Organismi di controllo applicano i tempi e le modalità di gestione delle non conformità stabilite nel presente decreto dal 1° gennaio 2015.

Art. 9

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo, per la



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito web.

Roma, 26 settembre 2014

F.to Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari